

DETERMINAZIONE N°84 DEL 22 APRILE 2022

OGGETTO: **Indizione di procedura per la conclusione di un Accordo Quadro** ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per il *“Acquisto di materiali e attrezzature per l'esecuzione di lavori in economia in amministrazione diretta.”* da effettuarsi tramite Trattativa diretta sulla piattaforma telematica MEPA della CONSIP.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE emessa per l'avvio della procedura di cui alle richieste di spesa del 10 marzo 2022, prot. n. 755 - 756

IL DIRETTORE

- VISTO il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l'“**Istituto Nazionale di Astrofisica**” e, in particolare, l'articolo 1, comma 1;
- VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il “**Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica**”;
- VISTO il Decreto Legislativo del 31 dicembre 2009, numero 213, *pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il “**Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165**”;*
- VISTO lo Statuto dello Istituto Nazionale di Astrofisica, definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul “Sito Web Istituzionale” il 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018;
- VISTO il “Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica”, adottato ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;
- VISTO il “Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, del 21 marzo 2016, numero 16, e del 19 ottobre 2016, numero 107;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA la Deliberazione del 31 luglio 2020, numero 72, con la quale il Consiglio di



Amministrazione dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” ha unanimemente deliberato di designare il Dottore Emilio Molinari quale Direttore dello “Osservatorio Astronomico di Cagliari”. L’incarico decorre dal 1° agosto 2020, e ha durata di tre anni;

- VISTO il Decreto del Presidente del 31 luglio 2020, numero 46 con il quale ai sensi del combinato disposto degli articoli 14, comma 3, lettera f), e 18, comma 10, dello "Statuto" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", il Dottore Emilio Molinari attualmente in servizio presso lo "Osservatorio Astronomico di Cagliari" con la qualifica di Primo Tecnologo, Secondo Livello Professionale, è stato nominato, a decorrere dal 1° agosto 2020 e per la durata di un triennio, Direttore dello "Osservatorio Astronomico di Cagliari";
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale del 31 luglio 2020, numero 111, con la quale viene conferito l’incarico di Direzione dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari al Dottore Emilio Molinari a decorrere dal 1° agosto 2020 e per la durata di un triennio;
- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante la “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei con-tratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss. mm. e ii., (“Codice”);
- PRESO ATTO che il “**Regolamento Delegato UE 2021/1952**” della Commissione del 10 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 11 novembre 2021, n. 398, modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, fissando pari a **euro 5.382.000,00** la soglia di rilevanza comunitaria per gli *appalti pubblici di lavori e per le concessioni*, e pari a **euro 215.000,00** la soglia di rilevanza comunitaria per gli *appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione*, introducendo automaticamente detta modifica nel Codice;
- VISTO l’articolato del disposto normativo che attua il programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione (P.A.):
- la **Legge 23 dicembre 1999 n. 488 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)**, art. 26 e ss.mm. e ii., che attua il programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.;
 - il **decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000**, in forza del quale viene conferito a Consip S.p.A. (“CONSIP”) l’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi a favore della pubblica amministrazione;
 - l’articolo 9 comma 1 del **decreto legge 24 aprile 2014, numero 66**, e ss. mm. e ii., che istituisce presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte la CONSIP e una centrale di committenza per ciascuna regione;

- VISTO quanto espresso nella **Legge 11 settembre 2020, n. 120**, conversione in legge del **Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76** recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” e in particolare la straordinaria necessità e urgenza:
- di realizzare un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità”;
 - di introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e diffusione dell’amministrazione digitale, nonché interventi di semplificazione in materia di responsabilità del personale delle amministrazioni, nonché di adottare misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- RICHIAMATA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione numero 31 del 17 gennaio 2018, con la quale viene deliberato e si dà atto che l’Elenco dei soggetti aggregatori di cui al summenzionato art. 9, del decreto legge 66/2014 e s.m. e i., include Consip S.p.A. e, per la Regione Sardegna, il Servizio della Centrale regionale di committenza (SardegnaCAT);
- VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*”, e in particolare
- l’art. 1 comma 449, come successivamente modificato ed integrato, dove dispone che “*tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche ... omissis ... sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro*” messe a disposizione da CONSIP e dalle centrali di committenza regionale;
 - l’art. 1 comma 450, come successivamente modificato ed integrato, dove dispone che “*tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche ... omissis ... per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione*”, che si concretizzano per lo Osservatorio Astronomico di Cagliari nel **ricorso agli strumenti di spesa** in e-procurement resi disponibili da CONSIP o dalla centrale di committenza della Regione Sardegna;
- PRESO ATTO che **CONSIP** mette a disposizione, ai sensi del summenzionato art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - **MEPA**, accessibile sulla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it, attualmente articolato nei Bandi Beni, Servizi e Lavori, a loro volta suddivisi in Categorie merceologiche;
- PRESO ATTO che la **Regione Sardegna** mette a disposizione, ai sensi del summenzionato art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e l'articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, come modificato dall'articolo 1 comma 9 della L.R. 5 marzo 2008, la Centrale regionale di committenza (*breviter* “**SardegnaCAT**”), Soggetto aggregatore e centro di acquisto territoriale attualmente articolato in Categorie merceologiche;

- CONSTATATO che per la fruizione delle prestazioni presenti sul MEPA, la CONSIP rende disponibili
- gli strumenti di acquisto dell'ODA (Ordine di Acquisto, con affidamento a un fornitore che rende disponibile uno specifico prodotto sul catalogo elettronico MEPA) e della trattativa diretta, **TD**, ordine con affidamento a un fornitore che rende disponibile uno specifico prodotto sul catalogo elettronico del MEPA, ma sul quale possiamo eventualmente inserire delle specificazioni e potenzialmente attivare una negoziazione sul prodotto offerto a catalogo;
 - e gli strumenti di negoziazione, cioè la **RDO (Richiesta di Offerta)**, utilizzabile per l'acquisizione di lavori, beni e servizi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del decreto legge 17 luglio 2020, n. 76;
- CONSTATATO che per la fruizione delle prestazioni presenti sul Mercato Elettronico, la piattaforma elettronica SardegnaCAT rende anche essa disponibile lo strumento di negoziazione della "rfq", avente caratteristiche e funzionalità sostanzialmente sovrapponibili con quelle offerte dallo strumento "RDO" e "TD" del MEPA;
- PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 1 sub iii) del Codice, è definito come "accordo quadro" l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
- RICHIAMATO il Codice, e in particolare l'articolo 54 ("Accordo quadro"), che consente alle stazioni appaltanti di concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure previste dal Codice medesimo. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari;
- PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Codice, gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare nel caso previsto al comma 2 del citato articolo dove, qualora l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può comunque consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta;
- VISTO l'art. 1 comma 2 lettera a) della **Legge 11 settembre 2020, n. 120**, conversione in legge del **Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76** con il quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice mediante *"affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro"*;
- CONSIDERATA la necessità di far fronte all'acquisto di beni e attrezzature necessarie per gli interventi da effettuare in amministrazione diretta da parte degli operatori



dell'Ufficio Tecnico di OAC;

VALUTATO

che lo strumento offerto dall'accordo quadro, anche per valori massimali relativamente modesti, intesi come "tetto economico" dell'Accordo Quadro, consente di definire a priori le regole d'ingaggio con l'Operatore economico, che sarà compensato sulla base di un listino prezzi approvato dalla Stazione Appaltante in funzione dei beni richiedibili, limitando la discrezionalità della stazione appaltante nell'invocare il ricorso a procedure di spesa straordinarie quali quelle previste dall'art. 63 del Codice;

RITENUTO

necessario garantire che l'acquisizione di beni, servizi e lavori

- avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- risponda a criteri di *efficienza ed economicità dell'organizzazione e conseguente efficacia dell'azione amministrativa*;
- risponda alle esigenze dell'Amministrazione dell'INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari di *semplicità, speditezza e non aggravamento del procedimento amministrativo*;

VISTO

il Codice, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTE

le **Linee Guida numero 4** dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (LG4), che indicano quali elementi essenziali della determinazione a contrarre: l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;

VISTO

il Codice, ed in particolare il comma 1 dell'art. 31, il quale prevede che le stazioni appaltanti individuino un responsabile del procedimento, che assume specificamente il ruolo e le funzioni previste dal summenzionato art. 31

- nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui al citato art. 21, *ovvero*
- nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento e acquisto, per le esigenze non incluse in programmazione, quando anche ricorrano ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano;

VISTE

le **richieste di spesa (RS) prot. n. 755 e 756**, presentata dal Punto Istruttore Maria Teresa Caria, approvata dal responsabile dei fondi, e successivamente autorizzate dal Direttore con assegnazione di specifica priorità, con la quale si conferma e formalizza la necessità di attivare un Accordo Quadro per l'acquisto di beni e attrezzature per il laboratorio di meccanica con importo stimato da indicare quale massimale pari a **euro 98.360,65** oltre l'I.V.A. di legge;



- PRESO ATTO** che l'importo stimato dal Punto Istruttore, quale somma dei due lotti, è superiore a euro 40.000,00 e deve quindi essere preventivamente inserito nel "Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi",
- PRESO ATTO** che i relativi beni sono stati correttamente inseriti nell'aggiornamento del "Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi" approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAF del 21 Dicembre 2021, numero 73, in ottemperanza al disposto art. 21 ("Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici") comma 6 del Codice, e assegnando il relativo codice CUI F97220210583202100065 e F9722021058320210006;
- PRESO ATTO** che per le **procedure indette entro il 30 giugno 2023** è in vigore la disciplina sostitutiva dell'articolo 36 del **Codice** ("*Contratti sotto soglia*") prevista dall'art. 1 comma 2 della **Legge 11 settembre 2020, n. 120**, come modificata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, dove al comma 2 si dispone che "*Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016 le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*";
- VALUTATO** che per le richieste di spesa (RS) prot. n. 755 e 756, sentiti anche il coordinatore dell'Area Procurement e il responsabile amministrativo dell'INAF OAC, sussistano le condizioni per la conclusione di un **accordo quadro con un singolo operatore economico**, ai sensi e nei limiti definiti dall'art. 54 comma 3 del Codice;
- DEFINITO** come "valore massimale dell'accordo quadro" il tetto di spesa fissato per l'intero periodo di validità dell'accordo quadro, dato come integrale degli importi dei singoli Ordinativi di fornitura che possono essere richiesti all'operatore economico firmatario dell'accordo quadro;
- VALUTATO** che la durata dell'accordo quadro di cui al capo precedente debba essere fissata in 36 (trentasei) mesi, a partire dalla data della sua sottoscrizione. Nell'ipotesi in cui alla scadenza temporale del termine di cui sopra non sia esaurito il massimale, l'accordo quadro potrà essere rinnovato fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta che sarà inviata dalla stazione appaltante all'operatore economico affidatario dell'accordo quadro. La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice e a sua totale discrezione, di affidare una proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'operatore economico affidatario sarà tenuto



all'esecuzione degli Ordinativi di fornitura che la stazione appaltante dovesse attivare, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dall'accordo quadro;

- ATTESO che l'assegnazione telematica da parte del Direttore INAF-OAC della richiesta di spesa precedentemente illustrata costituisca, ai sensi della Determinazione del 22 marzo 2021, numero 51, individuazione cogente del Responsabile del procedimento;
- PRESO ATTO che le RS 755 e 756 risultano essere assegnate all'Ing. Maria Teresa Caria, Collaboratore Tecnico VI Livello dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, in quanto dotato di competenze ed esperienza professionale adeguata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, il quale viene individuato come responsabile del procedimento (RUP);
- DEFINITO pari a Euro 98.360,65 al netto dell'IVA il valore massimale dell'accordo quadro, ritenuto adeguato per coprire gli ordinativi di fornitura derivanti dai beni da acquistare richiamati nelle suddette RS e quelli di cui si presenterà la necessità;
- RITENUTO che:
- nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, come declinata dall'articolo 51 del Codice, non sussistano i prerequisiti oggettivi per suddividere l'appalto in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali;
 - la combinazione del valore massimale dell'accordo quadro e la procedura adottata non favorisca indebitamente o procuri svantaggi a specifiche fasce di Operatori Economici;
 - nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di sostenibilità energetica e ambientale degli appalti pubblici, come declinata dall'articolo 34 del Codice, fra le caratteristiche delle prestazioni oggetto del presente affidamento siano state correttamente inserite adeguate specifiche tecniche e clausole contrattuali rilevanti ai fini di una maggiore sostenibilità energetica e ambientale;
- ACCERTATA l'esistenza sul MEPA delle categorie merceologiche che ricomprendono il CPV dei beni oggetto della gara e può essere ricondotto alla categoria "Beni";
- VISTA la Legge n. 136 art. 3 del 13 agosto 2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17 dicembre 2010, che introducono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche;
- PRESO ATTO che con **Deliberazione del 30 dicembre 2021, n. 82**, il **Consiglio di Amministrazione** ha approvato il Bilancio Annuale di Previsione dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** per l'Esercizio Finanziario 2022;
- ACCERTATA per quanto riguarda l'AQ dei beni in oggetto da acquistare nel 2022, la disponibilità sul CRA 1.10 Osservatorio Astronomico di Cagliari, nell'Obiettivo Funzione 1.06.01 "Funzionamento Strutture", Capitolo 2.02.01.05.999 "Attrezzature n.a.c." e nell'Obiettivo Funzione 1.06.03.01 "Funzionamento SRT" Capitolo 1.03.01.02.999.03 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c.";

- ACCERTATA** per quanto riguarda l'AQ dei beni in oggetto, la disponibilità sul CRA 1.10 Osservatorio Astronomico di Cagliari, Ob.Fu. 1.06.03.01 “*Funzionamento SRT*”, Capitolo 2.01.99.99 “Imposte, tasse e proventi a carico dell’Ente n.a.c.” della cifra lorda stimata pari a euro 30,00 relativa agli oneri connessi con il pagamento del contributo di “stazione appaltante” dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione in sede di indizione della procedura di acquisto come disposto nella Delibera del 21 Dicembre 2021;
- RITENUTO** che l’importo di Euro 98.360,65 al netto dell’IVA corrispondente al massimale dell’accordo quadro non costituisce impegno certo di spesa nei confronti dell’Operatore Economico affidatario dell’accordo quadro ma un valore complessivo che potenzialmente potrà essere raggiunto impegnando a favore dell’Operatore, con giusta determinazione, gli importi stimati dal RUP in sede di programmazione;
- PRESO ATTO** dell’art. 1 comma 4 della **Legge 11 settembre 2020, n. 120** che dispone di non richiedere la presentazione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 comma 1 del Codice per le procedure di cui all’art. 1 della suddetta Legge;
- RITENUTO** quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per l’affidamento della fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e nelle more dell’art. 54 del Codice;

DETERMINA

per quanto sopra motivato

- Art. 1. che il presente atto costituisce **determina a contrarre** ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Codice;
- Art. 2. di **dare atto** che le premesse di cui al presente atto sono parte integrante e sostanziale dello stesso e ne costituiscono le motivazioni ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i;
- Art. 3. di **privilegiare** una procedura di affidamento che persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo;
- Art. 4. che si **procederà** alla selezione dell’operatore economico, per la stipulazione dell’accordo quadro in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice, mediante affidamento diretto, pubblicando una TD sulla piattaforma elettronica per l’e-procurement del MEPA, rivolta all’operatore economico abilitato per la Categoria oggetto dell’Accordo Quadro;
- Art. 5. che il **responsabile del procedimento** (RUP) incaricato sia l’ing. Maria Teresa Caria, dipendente VI livello dell’Istituto Nazionale di Astrofisica;
- Art. 6. che **vengano utilizzati** gli schemi documentali standard che compongono il dossier di gara, da finalizzare a cura del RUP tenendo conto delle disposizioni contenute in questa Determinazione;
- Art. 7. che ai sensi dell’art. 35 comma 2, il **valore massimale stimato dell’accordo quadro**, come valutato attraverso le esigenze contingenti, somma pari a euro **120.000,00** (centoventimila/00) incluso l’Imposta sul Valore Aggiunto;

- Art. 8. qualora la **procedura**, dovesse andare **deserta**, si dispone e determina sin da ora che il RUP notifichi allo scrivente via e-mail i risultati della procedura e le soluzioni proposte per un suo riavvio, eventualmente con approvazione, se ritenuto necessario, di nuovi schemi di documentazione;
- Art. 9. che il contratto conseguente al presente provvedimento **non sarà soggetto al termine dilatorio**, ai sensi dall'articolo 32, comma 10, lett. b) del Codice;
- Art. 10. che non **venga richiesta** all'operatore economico partecipante la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 comma 1 del Codice, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Art. 11. che in merito alla valutazione della offerta pervenuta, si dispone puntualmente che il RUP costituisca seggio di gara monocratico per svolgere le operazioni preliminari alla valutazione delle offerte, relativamente
- a. all'apertura dei plichi telematici contenenti i documenti amministrativi ed economici richiesti dalla TD;
 - b. alla trasmissione della proposta di aggiudicazione al Direttore / Punto Ordinante;
 - c. alla pubblicazione telematica nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo committente della stazione appaltante, del provvedimento di affidamento dell'accordo quadro;
 - d. previo assenso telematico del Direttore, alla eventuale esclusione del concorrente che non risultasse rispettare, ai sensi dell'articolo 80 e dell'articolo 83 del Codice, i motivi di esclusione dalla procedura di affidamento;
- Art. 12. che l'importo di Euro 120.000,00 comprensivi di IVA corrispondente al massimale dell'accordo quadro non costituisce impegno certo di spesa nei confronti dell'Operatore Economico affidatario dell'accordo quadro ma un valore complessivo che potenzialmente potrà essere raggiunto impegnando a favore dell'Operatore, per ciascun sito con giusta determinazione, gli importi stimati dal RUP in sede di programmazione ed esplicitati nella determinazione di affidamento dell'Accordo Quadro;
- Art. 13. la spesa per i beni in oggetto troverà copertura sul bilancio dell'esercizio finanziario 2022 del CRA 1.10 "Osservatorio Astronomico di Cagliari", nell'Obiettivo Funzione 1.06.01 "Funzionamento Strutture", Capitolo 2.02.01.05.999 "Attrezzature n.a.c." e nell'Obiettivo Funzione 1.06.03.01 "Funzionamento SRT" Capitolo 1.03.01.02.999.03 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c.". I relativi impegni saranno assunti previo specifico provvedimento di conclusione dell'accordo quadro di individuazione dell'operatore economico aggiudicatario;
- Art. 14. che la spesa relativa agli oneri connessi con il pagamento del contributo di "stazione appaltante" dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per quanto riguarda l'AQ dei beni in oggetto troverà la disponibilità sul CRA 1.10 Osservatorio Astronomico di Cagliari, Ob. Fu. 1.06.03.01, "Funzionamento SRT", Capitolo 2.01.99.99 "Imposte, tasse e proventi a carico dell'Ente n.a.c." della cifra lorda stimata pari a euro **30,00** (trenta/00), prenotazione 533/2022.

Il Direttore
(Dott. Emilio MOLINARI)

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Estensore: RUP Caria M.T.

VISTO il Responsabile Amministrativo Schirru. M.R.